Botticella Giuseppe, primo agente di 1ª classe nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, collocato a riposo.
De Toma Domenico, id. id.
Giudice Claudio, id. di 2ª classe, id. id.

Con decreto del 21 aprile 1912:

ad uffiziale:

Frediani cav. ing. Giulio, direttore nelle manifatture dei tabacchi.

Con decreto del 19 maggio 1912:

a cavaliere:

Vallefuoco Edoardo, commissario di 1ª categoria di 2ª classe nelle Dogane.
Montiglio Leonardo, conservatore delle ipoteche di 1ª classe.
Formosa Vincenzo, primo segretario di 1ª classe nelle Intendenze di finanze.
Marianelli Filippo, sindaco di Licciana.
Romano avv. Enrico Maria, giudice di tribunale, già presidente di Commissione delle imposte dirette.
De Pasquale avv. Emidio, sindaco di San Marco Argentano, presidente di quella Commissione mandamentale delle imposte dirette.
Ravagli Edgardo, direttore del dazio di Brindisi.
Bossoni dott. Ferruccio, presidente della Commissione delle imposte dirette di Rezzato.
Basile Leopoldo, segretario della Commissione censuaria di Palermo.
Testa dott. prof. Andrea, consulente tecnico d'Istituti ospitalieri in Torino.
Ruggiero avv. Giuseppe, giudice di tribunale già presidente di Commissione d'imposte dirette.
Cuomo avv. Gaetano, vice presidente della Commissione delle imposte dirette di Caserta.
Zerbini dott. Egildo, medico del R. stabilimento termale di Salsomaggiore.
Gandolfo Giovanni Battista, membro della Commissione mandamentale delle imposte dirette di Oneglia.

Sulla proposta del ministro del tesoro:

Con decreti del 28 aprile e 5 maggio 1912:

a commendatore:

Vitale cav. uff. ing. Ettore.

ad uffiziale:

Frifini cav. Evangelista, ragioniere capo di 1ª classe nelle Intendenze di finanza, collocato a riposo.

Sulla proposta del ministro delle poste e dei telegrafi:

Con decreti del 2 e 5 maggio 1912:

ad uffiziale:

Dardo cav. Sabino, segretario nell'Amministrazione delle poste e telegrafi collocato a riposo.

a cavaliere:

Cappuccio Gennaro, capo d'ufficio nella Amministrazione delle poste e telegrafi collocato a riposo.
Desideri Luigi, id. id.
Rossi Giuseppe Anacleto, id. id.
Campani Cesare, id. id.
Timolati Enrico, id. id.
Spoto Sebastiano, primo ufficiale, id. id.
Bado Pietro, segretario, id. id.
Viviani Ranieri, primo ufficiale nella Amministrazione delle poste e telegrafi.

Sulla proposta del ministro della pubblica istruzione:

Con decreti del 17 marzo, 28 aprile, 2, 9, 16 maggio 1912:

ad uffiziale:

Massari Bernardino, professore ordinario di disegno nel R. Istituto tecnico di Piacenza, collocato a riposo.

a cavaliere:

Misani Davide, professore ordinario di chimica nel R. Istituto tecnico di Forlì, collocato a riposo.
Taricco Domenico, id. nelle RR. scuole tecniche id.
Ruggeri Ruggero, artista drammatico in Roma.
Petrobelli Francesco, R. agente consolare italiano in Comodoro Rivadavia (Argentina), benemerito verso la pubblica coltura.

Sulla proposta del ministro dei lavori pubblici:

Con decreti del 2, 5, 9, 16 e 19 maggio 1912:

ad uffiziale:

Cozza cav. Luigi, ingegnere capo di 2ª classe nel R. corpo del genio civile.
Chiumello cav. Giovanni, residente a Milano.
Borella ing. cav. Emanuele, residente a Torino.

a cavaliere:

Ferroni dott. Ferruccio, residente in Ancona.
Colombo ing. Attilio, residente ad Ancona.
Palomba rag. Filippo, residente a Civitavecchia.
Tarchetti Luigi, residente a Milano.
Coen Cagli ing. Ernesto, residente a Roma.
Orlando Giovanni, ingegnere di 3ª classe nella Amministrazione del Catasto.

Con decreti del 4 aprile e 26 maggio 1912:

ad uffiziale:

Piccardo dott. Andrea, residente a Torino.

a cavaliere:

Grasso avv. Raffaele, residente a Giarre.
Scuderi Paolo, sindaco di Calatabiano.
Del Campo avv. Pietro, id. di Piedimonte Etneo.
Granata dott. Michele, residente a Riposto.
Addis dott. Michele, sindaco di Nulvi.
Tedde nob. Tommaso, residente a Nulvi.

Sulla proposta del ministro di grazia e giustizia e dei culti:

Con decreti del 2 e 9 maggio 1912:

a commendatore:

Lago cav. uff. Lorenzo, consigliere della Corte di cassazione di Torino.
Toccafondi cav. uff. Raffaele, id. id. di Roma.
D'Agostino cav. uff. Enrico, presidente di sezione della Corte d'appello di Napoli.
Trigona cav. uff. Gaetano, direttore capo divisione nel Ministero di grazia e giustizia e culti.

ad uffiziale:

Strixioli cav. Mario, consigliere di Corte d'appello, collocato a riposo a sua domanda.

LEGGI E DECRETI

Il numero **920** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È creato l'ente morale « Scuole industriali di Bergamo », il quale ha per iscopo di provvedere al mantenimento e favorire lo sviluppo della Sezione industriale del Regio Istituto tecnico di Bergamo e delle Scuole industriali annesse. L'ente morale sarà amministrato da un Consiglio, nel quale il Governo e gli enti locali saranno rappresentati nelle stesse proporzioni che nella Giunta di vigilanza sul detto Istituto. Le due cariche potranno essere cumulate.

Art. 2.

Il patrimonio dell'ente morale « Scuole industriali di Bergamo » è formato dal macchinario e dai materiali tutti delle varie scuole, officine, laboratorî e gabinetti, nonchè dall'edificio di cui all'art. 6 e di quanto possa pervenire per effetto di doni e di elargizioni all'ente medesimo, oltre i seguenti contributi annui:
Ministero della pubblica istruzione L. 49.000.
Provincia di Bergamo L. 9.000.
Comune di Bergamo L. 21.000.
Camera di commercio L. 12.000.
Società industriale L. 10.000.

Le modalità relative al pagamento di detti contributi degli enti locali, con effetto dal 1° ottobre 1912, nonchè gli altri obblighi necessari a carico degli enti medesimi, sono determinati dalla convenzione annessa alla presente legge, la quale convenzione sarà assoggettata a registrazione mediante tassa fissa.

Art. 3.

Le scuole di meccanica, chimica, tintoria, filatura e tessitura, costituenti la sezione industriale propriamente detta, sono governative al pari delle altre sezioni dell'Istituto medesimo, e, come tali, all'esclusiva dipendenza delle competenti autorità scolastiche, fermi restando gli obblighi che incombono agli enti locali per il loro mantenimento, giusta le norme vigenti.

Art. 4.

L'organico di dette scuole, da approvarsi con decreto Reale, potrà comprendere anche cattedre speciali, non previste dalla tabella *H* annessa alla legge 8 aprile 1906, n. 142, le quali potranno essere dotate di stipendi superiori a quelli portati dalla legge stessa e conferiti secondo norme particolari, diverse da quelle in vigore per le R. scuole medie. Per tali cattedre l'ente morale « Scuole industriali di Bergamo » pagherà all'erario un contributo da liquidarsi annualmente in corrispondenza della spesa effettiva, ferme restando a carico dello Stato le spese fin qui sostenute per lo stesso scopo.

Art. 5.

I corsi biennali di meccanica, filatura, tessitura, tintoria, le scuole serali e festive, attualmente annesse alla sezione industriale del R. Istituto tecnico, e gli altri corsi o scuole che possano analogamente essere istituiti per l'avvenire, saranno alla diretta ed esclusiva dipendenza dell'ente morale, che ne sosterrà tutte le spese, percependo le tasse e i proventi relativi.

Art. 6.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad accordare all'ente morale « Scuole industriali di Bergamo », un mutuo di favore della durata di anni 40 all'interesse del 2 per cento per la somma di L. 1.200.000, pari alla spesa prevista per l'acquisto dell'area e per la costruzione di un nuovo edificio, atto a contenere tutte le sezioni di quel R. Istituto tecnico, le scuole e le officine annesse, restando a carico del fondo stanziato nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione, a termini dell'art. 31 della legge 4 giugno 1911, n. 487, le somme differenziali, da corrispondersi annualmente alla Cassa depositi e prestiti per servizio d'interessi. Qualora la spesa totale superasse la cifra suindicata e la differenza non potesse essere sostenuta dal bilancio dell'ente morale con i suoi mezzi ordinari, essa resterà ad esclusivo carico degli enti locali indicati all'art. 2.

Art. 7.

Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione annua dell'ente morale « Scuole industriali di Bergamo » saranno approvati dal Ministero della pubblica istruzione.

Art. 8.

Con regolamento da approvarsi con decreto Reale saranno stabilite le attribuzioni del Consiglio d'amministrazione, di cui all'art. 1 della presente legge, nonchè le norme per il funzionamento amministrativo, didattico e disciplinare di tutte le predette scuole e delle relative officine.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 maggio 1913.

VITTORIO EMANUELE.

CREDARO.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

CONVENZIONE

Regnando Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

L'anno 1913 (millenovecentotredici), questo giorno 14 (quattordici) del mese di febbraio, in Bergamo, via Torquato Tasso, n. 1, nel palazzo municipale.

Avanti di me notaio Alessandro Adelasio fu avv. Pietro, residente in Bergamo ed inscritto nel Consiglio notarile distrettuale di detta città, e presenti i testi a me noti e idonei, signori Busetti Angelo fu Angelo nato a Bagnatica e Fumagalli Giovanni fu Luigi, qui nato, ambedue portieri qui domiciliati.

Sono personalmente comparsi i signori:

nob. dott. cav. Alessandro Colleoni fu nobile Felice, presidente della Deputazione provinciale, in rappresentanza della provincia di Bergamo, cav. avv. Giovanni Battista Preda del vivente prof. Antonio, sindaco di Bergamo in rappresentanza del comune di Bergamo;

cav. uff. Alessandro Tacchi fu Giuseppe, presidente della Camera di commercio e industria di Bergamo, in rappresentanza della Camera stessa;

on. conte avv. Giacinto Benaglio fu conte Antonio, presidente della Società industriale di Bergamo, in rappresentanza di detta Società, i quali illustrissimi signori, tutti nati e domiciliati in Bergamo, a me noti e giuridicamente capaci, rispettivamente in esecuzione delle deliberazioni:

12 agosto 1912 e 13 gennaio 1913, del Consiglio provinciale di Bergamo;

27 dicembre 1912, del Consiglio comunale di Bergamo;

31 gennaio 1913, del Consiglio della Camera di commercio e industria di Bergamo;

22 aprile 1912 dell'assemblea generale dei soci della Società industriale di Bergamo;

e nelle rispettive loro qualità e per conto e in nome degli enti rappresentati sono addivenuti alla seguente convenzione:

Art. 1.

Fermi restando a carico delle Amministrazioni della provincia e del comune di Bergamo gli obblighi ad essi rispettivamente imposti dalle disposizioni delle leggi e dei regolamenti in vigore per il mantenimento del R. Istituto tecnico di Bergamo e salvo il disposto dell'art. 4 della presente convenzione, le Amministrazioni contraenti si impegnano reciprocamente di fronte allo Stato ad obbligarsi verso l'ente morale « Scuola industriale di Bergamo », non appena la legge che ad esso deve dar vita sia pubblicata e sia stata costituita la legale rappresentanza del medesimo a pagare annualmente a far tempo dal 1° gennaio 1912 a beneficio di detto i seguenti contributi annui:

la provincia di Bergamo, L. 9000;
il comune di Bergamo, L. 21.000;
la Camera di commercio, L. 12.000;
la Società industriale, L. 10.000.

I contributi, di cui al presente articolo, dovranno avere con precedenza la destinazione di provvedere al servizio del mutuo di lire 1.200.000 che sarà accordato dalla Cassa depositi e prestiti all'ente morale « Scuole industriali di Bergamo » per l'acquisto dell'area e per la costruzione del nuovo edificio ed il rimanente all'andamento della scuola.

Art. 2.

Il contributo a carico del comune di Bergamo sarà corrisposto nella somma totale predetta di annue L. 21.000 non appena, essendo stato costituito e reso servibile il nuovo edificio destinato al R. Istituto tecnico di Bergamo e di proprietà dell'ente morale « Scuole industriali di Bergamo », rientrerà nella piena e libera disponibilità del Comune proprietario il locale in cui l'Istituto medesimo attualmente risiede. Fino ad allora il contributo comunale sarà soltanto di L. 9000 annue.

Art. 3.

Per quanto riguarda il contributo della Società Industriale si conviene che detto contributo della Società Industriale sia rappresentato dall'uso e dalla rendita dello stabile di proprietà della Società medesima attualmente occupato dal R. Istituto tecnico. Qualora tale rendita riuscisse inferiore alle lire 10.000, la provincia ed il Comune di Bergamo si obbligano di colmare la differenza, assumendone a proprio carico la provincia i due quinti e il Comune i tre quinti. In previsione di quanto sopra, si stabilisce pure che le convenzioni da stipularsi dalla Società Industriale per affitto o per alienazione dello stabile suddetto dovranno riportare il benestare da parte delle Amministrazioni della Provincia e del Comune di Bergamo, qualora l'affitto realizzabile o l'interesse del capitale da ricavarsi dalla vendita dovesse essere inferiore alle L. 10.000.

Art. 4.

Tenuto presente quanto dal progetto di legge n. 899 è disposto circa il nuovo edificio da costruirsi mediante il mutuo di favore che sarà concesso dalla Cassa depositi e prestiti all'ente morale « Scuole industriali di Bergamo », il Comune e la Provincia di Bergamo s'impegnano di provvedere, a carico del proprio bilancio e nelle rispettive proporzioni stabilite nell'articolo precedente, al pagamento delle maggiori somme che possono eventualmente richiedersi per la esecuzione del progetto approvato dal Regio Ministero della pubblica istruzione per l'edificio in parola e che eccedano la potenzialità del bilancio dell'ente morale proprietario.

È riservata alla Deputazione provinciale, l'approvazione del preventivo per la costruzione del nuovo edificio, all'unico scopo di cautelarsi che possibilmente la spesa non debba superare la somma disponibile di L. 1.200.000.

Art. 5.

I contributi stabiliti dalla presente convenzione saranno versati in due rate semestrali anticipate nella Cassa della provincia di Bergamo.

Art. 6.

Dichiarano le amministrazioni rappresentate di riconoscere la spettanza all'ente morale costituendo, a termini dell'accennato progetto di legge, di tutta la suppellettile scientifica e industriale che trovasi attualmente nei gabinetti e nelle officine annesse al R. Istituto tecnico di Bergamo, fatta eccezione però del materiale costituente il museo civico di storia naturale.

Art. 7.

La presente convenzione è subordinata alla condizione che venga creato l'ente morale « Scuole industriali di Bergamo » in conformità al progetto di legge allegato e che con la legge emananda la presente convenzione sia assoggettata a registrazione mediante semplice tassa fissa.

E richiesto, io notaio, ho ricevuto questo pubblico istromento che da me letto, presenti i testi, alle parti convenute, viene da queste tutte sottoscritto in conferma coi testi medesimi e con me notaio per ultimo.

Il presente è scritto per mano d'altra persona di mia fiducia in tre fogli col bollo da lire 1 e ne occupa dieci facciate interamente seguendo nella undicesima le sottoscrizioni.

Firmati: Alessandro Colleoni, presidente della Deputazione provinciale.

Avv. Giovanni Battista Preda, sindaco.
Alessandro Tacchi, presidente della Camera di commercio.
On. Giacinto Benaglio, presidente della Società industriale.
Fumagalli Giovanni, teste.
Busetti Angelo, teste.
Alessandro Adelasio, notaio.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro dell'istruzione pubblica
CREDARO.

Il numero 745 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decret del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 35, 36 e 39 della legge 20 marzo 1913, n. 272 (pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* del 14 aprile 1913, n. 87) sulle Borse di commercio, sulla mediazione e sulle tasse per contratti di Borsa;

Ritenuto che per l'attuazione della detta legge rendesi necessaria l'istituzione di nuovi valori bollati per contratti di Borsa;

Riconosciuta anche la necessità di speciali disposizioni provvisorie per la esecuzione della legge medesima;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In corrispondenza alla tassa stabilita con gli articoli 35, 36 e 39 della legge 20 marzo 1913, n. 272, sono istituiti nuovi foglietti di carta filigranata aventi le seguenti caratteristiche intrinseche, riprodotte per mezzo della filigrana su ciascuna parte degli stessi foglietti.

Nel centro sta il piccolo stemma dello Stato senza manto con linee ombreggiate.

Sotto lo stemma trovasi un artistico nastro a semplice filetto chiaro, nel quale sta la leggenda in chiaroscuro « Regno d'Italia ».

Nella parte inferiore sono indicate in trasparenza, all'angolo destro, le iniziali del cognome e nome del fabbricante della carta, ed all'angolo sinistro l'anno nel quale essa è stata fabbricata.

I prezzi di vendita ed i distintivi estrinseci dei detti foglietti sono i seguenti:

Foglietti a madre e figlia da cent. 5 e 10, racchiusi in libretti comprendenti ciascuno venti foglietti numerati da 1 a 20.

Foglietti a madre e figlia da cent. 10, 30 e 60.

Foglietti composti di due parti da cent. 20, 60 e L. 1,20.

I detti foglietti hanno la forma rettangolare con la dimensione di centimetri diciannove in larghezza e di centimetri quindici in altezza, non computata pei foglietti racchiusi in libretti la parte del foglietto la quale serve per tenerlo riunito in libretto.

I foglietti, compresi quelli riuniti in libretti, portano stampato con inchiostro verde chiaro, un fondo a *guilloche*, limitato da piccola cornice a semplice filetto, in cui appare, in grandi cifre, l'indicazione del valore del foglietto. In prossimità del lato superiore del fondo a *guilloche* sulle madri e sulle figlie e sulle due parti dei foglietti è stampato, in inchiostro nero, un bollo circolare che racchiude lo Stemma Reale sopra uno stellone, l'indicazione del valore del foglietto e la leggenda: *Regno d'Italia.* Esternamente al bollo circolare esiste, sopra una curva concentrica, l'indicazione: « Contratti di Borsa »; ai fianchi del bollo stesso si svolgono due foglie d'acanto con ornati.

I foglietti da L. 1,20 sono muniti, nella parte superiore, di un bollo di controllo di forma circolare, contenente la leggenda: « Aumento del due per cento », circondata da fregi.

Ogni foglietto è diviso in due parti mediante una punteggiatura perforata parallela al lato minore.

Nei foglietti composti di due parti, la punteggiatura è collocata in guisa che le due parti di ciascun foglietto risultino eguali. In quelli a madre e figlia, la punteggiatura è collocata in modo che una parte abbia dimensioni maggiori dell'altra.

A piè della faccia anteriore di ciascuna parte di ogni foglietto è indicata la specie di contratto cui esso è destinato.

Art. 2.

Per la riscossione delle tasse sui contratti di Borsa sono istituite marche doppie. di vario colore, da centesimi 10, 20, 30, 60 e L. 1,20, con le dimensioni complessive di millimetri 38,5 in larghezza e millimetri 22.5 in altezza, esclusi i margini estremi.

Nella parte sinistra della marca da centesimi 10 campeggia l'Effigie di Sua Maestà Vittorio Emanuele III, su fondo lineato racchiuso in una cornice circolare; nella parte superiore trovasi la leggenda « Contratti di Borsa » nella parte inferiore « Cent. dieci ». Nella parte destra campeggia il valore della marca espresso in grandi cifre arabiche, su fondo a *guilloche*, limitato da una fascia circolare portante le leggende « Regno d'Italia » e Contratti di Borsa ». Nella parte superiore sta la leggenda « Tassa di bollo », e nella parte inferiore « Cent. dieci ». Gli spazi liberi tra le cornici circolari e le leggende sono occupati da piccoli fregi uniformi.

Nelle due parti delle marche da cent. 20, 30, 60 e L. 1,20, la parte mediana racchiude il valore della marca in cifre arabiche su fondo a *guilloche* limitato da una fascia circolare portante le leggende « Regno d'Italia » e « Contratti di Borsa ». Nella parte superiore sta la leggenda « Tassa di bollo », e nella parte inferiore la indicazione del valore.

Gli spazi angolari lasciati liberi dalla detta fascia sono occupati da foglioline e piccoli fregi.

Sulla marca da L. 1,20 sarà stampato un quadrato composto di linee serpeggianti per denotare l'aumento dell'addizionale.

Tutte le dette marche sono stampate su carta bianca, portante nella filigrana due corone Reali completamente eguali, una per ciascuna marca; ed hanno i seguenti colori:

da centesimi 10 colore bruno;

da centesimi 20 colore verde scuro;
da centesimi 30 colore azzurro;
da centesimi 60 colore giallo arancio;
da lire 1,20 colore rosso granato.

Art. 3.

In via provvisoria sono istituiti i seguenti valori bollati:

Foglietti a madre e figlia da cent. 5 e 10 da riunirsi in libretti comprendenti ciascuno 20 foglietti numerati da 1 a 20;

Foglietti a madre e figlia da cent. 10 e 30;

Foglietti composti di due parti da cent. 20 e 60.

I detti foglietti hanno le dimensioni ed il distintivo del bollo indicante il valore, uguali a quelli dei foglietti bollati di cui all'art. 1 del presente decreto, ma sono stampati su carta bianca non filigranata con una cornice a semplice filetto impressa in nero.

Così pure in via provvisoria sono istituiti due foglietti bollati, stampati su carta bianca filigranata dello stesso tipo di quella ora esistente, sfornita del millesimo di fabbricazione, da servire pei contratti di riporto, l'uno a madre e figlia da cent. 60, l'altro composto di due parti da L. 1,20. Anche questi foglietti hanno le dimensioni ed il distintivo del bollo uguali a quelli dei foglietti bollati di cui all'art. 1 del presente decreto.

Inoltre provvisoriamente la tassa stabilita pei contratti di riporto potrà corrispondersi mediante l'impiego dei foglietti bollati per contratti di Borsa ora esistenti da centesimi 50 e da L. 1, oltre il doppio decimo.

Art. 4.

La vendita dei nuovi valori bollati incomincierà a misura che gli Uffici del registro e bollo ne saranno provvisti.

Col 30 novembre 1913 cesserà l'uso dei foglietti e libretti istituiti provvisoriamente. Gli uni e gli altri potranno essere cambiati con altri foglietti e libretti di che all'art. 1 di questo decreto per un valore esattamente uguale, purchè vengano presentati agli Uffici del registro e bollo non oltre il 31 dicembre 1913; e non portino scritto di sorta o traccia di precedente uso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 giugno 1913.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

Il numero 923 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sull'espropriazione per causa di pubblica utilità;

Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, che approva alcune modificazioni a quella citata;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È dichiarato di pubblica utilità l'impianto di un aeroscalo per dirigibili e dei servizi relativi nel territorio del comune di Campi Bisenzio (Firenze).

Art. 2.

All'espropriazione dei beni immobili e dei diritti immobiliari a tal uopo occorrenti, e che saranno designati dal predetto Nostro ministro, sarà provveduto a norma delle citate leggi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 17 luglio 1913.

VITTORIO EMANUELE.

SPINGARDI.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

Il numero 928 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti i RR. decreti in data 6 aprile 1913, n. 357, e 1° maggio 1913, n. 507, con i quali fu istituita una tassa d'entrata unica di lire due per gli adulti e di lire una per i ragazzi d'età inferiore ai dodici anni per la visita cumulativa agli scavi del Palatino e del Foro Romano, a datare dal 1° luglio 1913;

Ricosciuta l'opportunità di far precedere a tale provvedimento la sistemazione generale degli accessi agli scavi predetti in relazione con l'antica topografia del Palatino e del Foro;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono abrogati i RR. decreti in data 6 aprile e 1° maggio 1913, nn. 357 e 507 e rimangono in vigore i RR. decreti 10 giugno 1875, n. 2555, e 2 aprile 1899, n. 133, serie II, con i quali fu istituita la tassa di lire

una per gli adulti e di centesimi cinquanta per i ragazzi di età inferiore ai dodici anni per l'ingresso sia agli scavi del Palatino sia a quelli del Foro Romano Roma.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 luglio 1913.

VITTORIO EMANUELE.

CREDARO.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

Il numero 913 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduti la legge 4 aprile 1912, n. 305, recante provvedimenti per l'esercizio delle assicurazioni sulla durata della vita umana da parte di un Istituto nazionale di assicurazioni, ed il regolamento per la sua esecuzione, approvato con R. decreto 5 agosto 1912, numero 939;

Veduto lo schema di statuto deliberato dal Consiglio d'amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio, di concerto con quello per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito statuto organico dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, composto di « cinquantanove » articoli, firmato, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1913.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — NITTI — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

STATUTO.

TITOLO I.

Costituzione, sede e rappresentanza dell'Istituto

Art. 1.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni è un Istituto di Stato, con sede in Roma, regolato dalla legge 4 aprile 1912, n. 305, dal regolamento approvato con R. decreto 5 agosto 1912, n. 939, e dal presente statuto.

Esso esercita in regime di monopolio le assicurazioni sulla durata della vita umana in tutte le loro possibili forme; salva l'autorizzazione che potrà essere concessa alle private imprese che esercitavano legalmente nel Regno le assicurazioni sulla vita al 31 dicembre 1911.

L'Istituto ha personalità giuridica e gestione autonoma ed è posto sotto la vigilanza del Ministero d'agricoltura, industria e commercio, che la esercita nei modi stabiliti dal citato regolamento 5 agosto 1912, n. 939.

Art. 2.

L'Istituto è legalmente rappresentato dal direttore generale ai termini degli articoli 9 della legge e 6 del regolamento.

Esercita le sue operazioni per mezzo della Direzione generale e di organi locali propri ed ha facoltà di valersi, per la raccolta degli affari, dei titolari degli uffici postali designati dal ministro delle poste e dei telegrafi, dei notai e dei segretari ed altri impiegati comunali.

Art. 3.

Sono organi centrali dell'Istituto:

a) il Consiglio d'amministrazione;
b) il Comitato permanente;
c) il direttore generale;
d) il Collegio dei sindaci.

TITOLO II.

Consiglio d'amministrazione

Art. 4.

Il Consiglio d'amministrazione è composto di nove membri, nominati con decreto Reale promosso dal ministro di agricoltura, industria e commercio, sentito il Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 5 della legge; e fra essi sono, collo stesso R. decreto, designati il presidente ed un vice presidente.

Art. 5.

I componenti del Consiglio d'amministrazione, ad eccezione del direttore generale della Cassa nazionale di previdenza, che è membro di diritto, durano in carica 4 anni decorrenti dalla data del decreto di nomina e possono essere con decreto Reale confermati pei successivi quadrienni.

Allo scadere di ogni quadriennio cessano dalle funzioni tutti i membri del Consiglio, anche quelli che, per qualsiasi causa, fossero stati nominati nel corso del quadriennio.

Art. 6.

I componenti del Consiglio d'amministrazione, che appartengono alle categorie *a)* e *b)* dell'art. 5 della legge sono retribuiti nella misura e nel modo stabiliti dal decreto Reale di cui all'art. 6 della legge stessa.

Nessuno dei componenti il Consiglio può percepire retribuzione, indennità o compenso per qualsiasi opera o servizio professionale che abbia prestato, in via ordinaria o straordinaria, a vantaggio dell'Istituto; fatta eccezione delle indennità spettanti per eventuali missioni.

Art. 7.

Le volontarie dimissioni dei componenti il Consiglio non hanno effetto prima che siano accettate con decreto Reale promosso dal ministro di agricoltura, industria e commercio.

Il non intervento a tre adunanze consecutive, senza giustificazione ammessa dal presidente, può produrre la decadenza dall'ufficio, da dichiararsi con decreto Reale su proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio.

Quando per qualsiasi motivo si verifichi nel Consiglio una vacanza, il presidente provoca dal ministro di agricoltura, industria e commercio la nomina del nuovo consigliere, che deve essere decretata nel termine stabilito dall'art. 3 del regolamento.

Art. 8.

Il Consiglio di amministrazione su invito del presidente o del vice presidente si aduna in via ordinaria quattro volte il mese.

L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti da discutere.

Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni occorre l'intervento di almeno cinque dei componenti e le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità ha prevalenza il voto del presidente.

Alle riunioni del Consiglio interviene con voto consultivo il direttore generale dell'Istituto o il vice direttore generale nei casi di assenza o di impedimento.

Art. 9.

In caso di assenza o di impedimento del presidente e del vice presidente, il Consiglio può essere convocato e presieduto dal consigliere più anziano, e, in caso di pari anzianità nella carica, dal più anziano di età.

Art. 10.

Per deliberazione del Consiglio la compilazione dei verbali può essere affidata ad uno dei suoi membri. Può anche essere affidata ad impiegati dell'Istituto designati dal direttore generale; ma nelle adunanze che il Consiglio delibera di tenere riservate i verbali debbono sempre essere compilati da uno dei consiglieri.

I verbali sono firmati, oltre che dall'estensore, dal presidente e dal direttore generale, che ne rimane depositario.

A cura del direttore generale sono comunicate entro dieci giorni al ministro di agricoltura, industria e commercio tutte le deliberazioni del Consiglio che non riflettano accettazione o rifiuto di determinati rischi.

Art. 11.

Gli intervenuti alle adunanze del Consiglio possono sempre far prendere atto nei verbali delle ragioni dei loro voti.

I componenti del Consiglio non hanno voti negli affari dell'Istituto in cui possano essere interessati personalmente o in conseguenza di rapporti che abbiano con altre aziende.

Art. 12.

Il Consiglio di amministrazione delibera sui seguenti oggetti:

1° sulle eventuali modificazioni dello statuto, da approvarsi con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato;

2° sulla designazione dei due consiglieri che devono far parte del Comitato permanente;

3° sulla istituzione di sedi e agenzie;

4° sulle tariffe dei premi per le singole forme di assicurazione e sui tipi di polizze, da approvarsi con decreto Reale, sentito il Consiglio dei ministri;

5° sulle proposte di contratti collettivi di assicurazione, anche da parte di pubbliche amministrazioni, e sulle relative condizioni di tariffe;

6° sui regolamenti interni di amministrazione e sulle istruzioni e norme generali dei vari servizi;

7° sulle norme generali riguardanti l'Amministrazione delle attività dell'Istituto e sugli impieghi di fondi;

8° sulla costituzione della riserva matematica, della riserva ordinaria, della riserva di garanzia e delle altre speciali riserve che occorra di istituire;

9° sullo stato di previsione delle spese di ciascun esercizio;

10° sui bilanci e sul conto dei profitti e delle spese e perdite, da compilarsi non più tardi del mese di aprile di ciascun anno per l'esercizio precedente;

11° sulla formazione dei bilanci tecnici;

12° sulle norme generali che devono regolare la assunzione degli impiegati amministrativi e tecnici e sulle relative retribuzioni;

13° sulle proposte della Direzione generale per la nomina o rimozione degli impiegati e sui provvedimenti disciplinari che non siano di competenza del Comitato permanente o del direttore generale;

14° sui capitolati per il conferimento delle Agenzie generali e locali, proposti dal direttore generale, e su tutte le norme di ordine generale attinenti al conferimento e all'esercizio delle stesse Agenzie;

15° sul conferimento delle Agenzie generali;

16° sulla ripartizione della quota di utili netti da assegnarsi in misura non superiore al 5 0[0 agli impiegati amministrativi e tecnici e al personale addetto alla produzione. Tale ripartizione di quota di utili deve essere approvata dal ministro di agricoltura, industria e commercio. Agli effetti della partecipazione alla quota di utili, non spetta agli impiegati amministrativi e tecnici e al personale produttore alcuna facoltà di riscontro nè sulle scritture nè sui bilanci;

17° sulle cessioni di portafoglio offerte dalle imprese assicuratrici ai sensi dell'art. 28 della legge e in genere sugli acquisti di private aziende di assicurazioni sulla vita, che possano essere riconosciuti di convenienza dell'Istituto;

18° su tutti gli atti che eccedano la ordinaria amministrazione o che abbiano una particolare importanza per l'azienda, quali ad esempio gli acquisti, le vendite e le permute di immobili, le transazioni, le divisioni di beni nelle quali l'Istituto sia interessato, le locazioni ultra-novennali, i compromessi per deferire ad arbitri la decisione di controversie sorte o che possano sorgere, le costituzioni d'ipoteca e i consensi per cancellazione, surrogazioni e restrizioni d'ipoteche.

Il Consiglio di amministrazione può conferire a enti o privati la rappresentanza dell'Istituto nelle colonie italiane, nei paesi soggetti al protettorato o all'influenza italiana e nei centri di emigrazione italiana.

TITOLO III.

Comitato permanente

Art. 13.

Il Comitato permanente è composto, a termini dell'art. 7 della legge, del presidente del Consiglio di amministrazione, del direttore generale e di due consiglieri di amministrazione nominati dal ministro di agricoltura, industria e commercio, su proposta del Consiglio di amministrazione.

I due consiglieri conservano l'ufficio per due anni e possono essere riconfermati.

Art. 14.

Il Comitato permanente esamina i più importanti affari da sottoporsi alle deliberazioni del Consiglio, ne completa, occorrendo, la istruttoria e li accompagna col suo parere; a norma dell'art. 42 provvede, d'intesa col direttore generale, agli impieghi dei fondi secondo le deliberazioni prese dal Consiglio, cui fa pure le proposte per gli investimenti in titoli a norma di legge; propone al Consiglio le norme regolatrici delle anticipazioni contro il deposito di titoli e delle sovvenzioni ad impiegati ed operai, giusta gli articoli 15, n. 8 della legge, 12 e 13 del regolamento e quelle relative ai prestiti su polizze di assicurazione; propone al Consiglio l'erogazione del fondo di previdenza a favore degli impiegati e delibera sugli affari di sua competenza secondo il presente statuto e su quelli che il presidente e il direttore generale sottopongono al suo esame.

TITOLO IV.

Direzione generale

Art. 15.

Il direttore generale è nominato con decreto Reale, promosso dal ministro di agricoltura, industria e commercio, sentito il Consiglio dei ministri. Col decreto stesso sono stabiliti lo stipendio e le indennità del direttore generale. Egli dirige i servizi tecnici e amministrativi; ordina le ispezioni e le verifiche; provvede per le destinazioni e i trasferimenti degli impiegati; riferisce al Consiglio e al Comitato permanente sugli affari di loro competenza; prende i provvedimenti di urgenza ai termini del regolamento; firma tutti gli atti e documenti rilasciati dall'Istituto, salvo quelli che importano impegno legale per l'Istituto stesso, i quali devono essere firmati anche da un consigliere all'uopo delegato dal Consiglio; provvede sulle spese nei limiti dello stato di previsione approvato dal Consiglio; esegue le deliberazioni del Consiglio di amministrazione; propone al Consiglio il conferimento delle Agenzie generali; dà il suo benestare alla scelta degli agenti locali e agenti produttori fatta dagli agenti generali; esercita in genere ogni attribuzione che possa derivargli dalla legge, dal regolamento e dal presente statuto.

Art. 16.

Il vice direttore generale è nominato dal Consiglio di amministrazione con deliberazione speciale, da approvarsi dal ministro di agricoltura, industria e commercio.

Con la stessa deliberazione sono stabiliti lo stipendio e le indennità del vice direttore generale, la durata del contratto e quant'altro riguarda il trattamento del detto funzionario.

Il vice direttore generale coadiuva il direttore generale e lo sostituisce nei casi di assenza o di impedimento.

Art. 17.

La Direzione generale è costituita degli uffici per l'organizzazione locale e per gli affari di personale; per l'esame delle proposte pervenute dalle Agenzie generali, l'assunzione dei rischi e l'emissione delle polizze; per l'esame delle proposte di assunzione di rischi presentate direttamente alla Direzione generale; per le scritture attuariali e gli studi di matematica attuariale; per la raccolta e la elaborazione dei dati statistici; per la contabilità e l'emissione delle quietanze; per l'amministrazione del portafoglio; per gli impieghi dei fondi; per le gestioni di stralcio; per il regolamento dei rapporti con società autorizzate ad operare in Italia durante il periodo transitorio stabilito dall'art. 29 della legge; per i servizi di economato, di cassa e di archivio.

Il direttore generale, inteso il Comitato permanente, provvede all'ordinamento interno della Direzione generale.

Per le consultazioni legali, la rappresentanza e la difesa nei giudizi, la Direzione generale può valersi delle RR. Avvocature erariali.

TITOLO V.

Collegio dei sindaci

Art. 18.

A termini del disposto dell'art. 12 della legge e degli articoli 9 e 10 del relativo regolamento, è costituito un collegio di sindaci per esercitare presso l'Istituto funzioni analoghe a quelle stabilite dall'art. 184 del Codice di commercio.

Con decreto del ministro di agricoltura, industria e commercio sono all'uopo nominati, entro il novembre di ciascun anno e per l'anno successivo, tre sindaci effettivi e tre sindaci supplenti.

La carica di sindaco effettivo non può essere tenuta da una persona per più di tre esercizi consecutivi: tuttavia può essere ricoperta dalla stessa persona dopo decorsi tre anni dalla cessazione.

Il modo e la misura della retribuzione dei sindaci vengono determinati dal R. decreto, di cui agli articoli 6 e 12 della legge.

Art. 19.

Le attribuzioni dei sindaci, a termini dell'art. 10 del regolamento, sono le seguenti:

1° stabilire, d'accordo col Consiglio d'amministrazione dell'Istituto, le forme dei bilanci;

2° esaminare, almeno ogni trimestre, i libri dell'Istituto per conoscere le operazioni e accertare la bontà del metodo di scrittura;

3° fare frequenti ed improvvisi riscontri di cassa ad intervalli di tempo non maggiori di un trimestre;

4° riconoscere almeno una volta ogni mese, con la scorta dei libri dell'Istituto, l'esistenza dei titoli e dei valori di qualunque specie depositati in pegno, cauzione o custodia presso l'Istituto;

5° rivedere i bilanci e compilare le proprie relazioni che, insieme coi bilanci e con le relazioni del Consiglio d'amministrazione, debbono essere presentate dal presidente del Consiglio d'amministrazione al ministro d'agricoltura, industria e commercio, per la comunicazione al Parlamento a norma dell'art. 12 della legge;

6° sorvegliare in generale che le disposizioni della legge, del regolamento e dello statuto siano adempiute dagli amministratori;

7° accertare che tutti i premi siano stati regolarmente denunziati agli effetti della tassa speciale sui contratti di assicurazione e che tutte le anticipazioni contro deposito o pegno siano state parimente denunciate agli effetti della relativa tassa.

I sindaci effettivi possono assistere alle adunanze del Consiglio di amministrazione.

In caso d'impedimento di carattere non transitorio i sindaci effettivi possono essere sostituiti nelle loro funzioni dal sindaco supplente della rispettiva categoria.

TITOLO VI.

Organi locali dell'Istituto nazionale

Art. 20.

Sono organi locali dell'Istituto le sedi compartimentali d'ispezione e le Agenzie.

Le sedi compartimentali esercitano funzioni ispettive sopra le Agenzie della rispettiva circoscrizione.

Le Agenzie si distinguono in Agenzie generali e locali.

Art. 21.

In ogni Provincia debbono essere istituite una o più Agenzie generali.

Il Consiglio d'amministrazione delibera la istituzione e la soppressione delle Agenzie generali.

Art. 22.

Le sedi compartimentali d'ispezione debbono essere istituite nelle città di Torino, Genova, Milano, Venezia, Verona, Bologna, Ancona, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Cosenza, Palermo, Catania e Cagliari.

Alle sedi compartimentali sono addetti uno o più ispettori, incaricati della vigilanza sulla produzione e sul servizio medico fiduciario, sull'amministrazione del portafoglio e in genere su tutte le attribuzioni delle Agenzie generali.

Spetta pure agli ispettori di esercitare la sorveglianza sul funzionamento delle assicurazioni popolari.

Art. 23.

Le Agenzie generali sono concesse dal Consiglio d'amministrazione in base ad un capitolato da esso approvato.

Il capitolato determinerà in quali casi e con quali forme le concessioni di Agenzie possano essere revocate.

Art. 24.

Gli agenti generali organizzano la produzione nel territorio loro assegnato con la scelta degli agenti locali e degli agenti produttori e valendosi anche di tutte le persone autorizzate ai sensi della legge e del regolamento a procurare affari all'Istituto. Essi assumono le proposte di assicurazione e curano il perfezionamento delle polizze emesse dalla Direzione generale. Amministrano il portafoglio valendosi anche delle Agenzie locali e degli uffici postali di cui è cenno nell'art. 11 della legge e negli articoli 20 a 25 del regolamento. Esercitano infine tutte le altre attribuzioni che siano loro affidate dal Consiglio di amministrazione.

Gli agenti generali rispondono degli agenti locali che da essi dipendono.

Art. 25.

Gli agenti generali devono istituire Agenzie locali in tutti i capoluoghi di circondario e di mandamento e gradatamente in tutti i Comuni di qualche importanza, secondo le norme che saranno stabilite nei capitolati.

La nomina degli agenti locali è fatta dagli agenti generali, previo benestare della Direzione generale.

Art. 26.

Il Consiglio di amministrazione potrà, all'infuori della organizzazione della produzione di competenza dell'Agenzia generale, deliberare l'istituzione di Agenzie speciali, o autorizzare la nomina di speciali agenti, per le assicurazioni popolari e operaie senza visita medica, da assumersi secondo speciali tariffe e condizioni di polizza approvate nella forma stabilita dall'art. 8 della legge.

Tali Agenzie ed agenti potranno essere alla immediata dipendenza della Direzione generale dell'Istituto.

Art. 27.

Gli agenti generali sono retribuiti esclusivamente a provvigione, in relazione all'acquisto degli affari, all'incasso dei premi ed all'effettivo incremento del portafoglio.

Sono a carico degli agenti generali gli emolumenti dovuti agli agenti locali e agli agenti produttori ai termini delle rispettive condizioni di nomina.

TITOLO VII.

Impiegati amministrativi e tecnici

Art. 28.

Il Consiglio d'amministrazione, a termini dell'art. 8 della legge e dell'art. 4 del regolamento, provvede in ragione delle esigenze dei servizi alla nomina degli impiegati amministrativi e tecnici necessari per i servizi della Direzione generale, per le sedi compartimentali di ispezione ed eventualmente per altri uffici locali.

Determina le qualifiche e la misura delle retribuzioni degli impiegati amministrativi e tecnici; ed entro un biennio dall' entrata in vigore della legge stabilirà il quadro delle categorie, qualifiche e stipendi degli impiegati amministrativi e tecnici. Tale quadro sarà sottoposto all'approvazione del Ministero d'agricoltura, industria e commercio.

Art. 29.

Gli impiegati amministrativi e tecnici sono assunti in servizio con contratti a tempo determinato, rinnovabili di regola di anno in anno per il primo quinquennio, e successivamente di quinquennio in quinquennio, secondo le norme contenute nel regolamento interno.

Nessun indennizzo è dovuto in caso di mancata conferma, dopo compiuto il periodo di servizio contemplato dal contratto di assunzione.

Art. 30.

In seguito a relazione motivata del direttore generale il Consiglio d'amministrazione può deliberare la rescissione dei contratti di cui nel precedente articolo, senza che gli impiegati abbiano alcun diritto ad indennizzo:

a) per grave negligenza nell'adempimento dei doveri di ufficio;

b) per abuso di fiducia;

c) per gravi atti di insubordinazione contro l'Amministrazione dell'Istituto o i superiori;

d) per eccitamento all'insubordinazione;

e) per mancanze contro l'onore o per qualsiasi mancanza che dimostri difetto di senso morale.

I contratti possono essere anche rescissi per riconosciuta inettitudine intellettuale o fisica dell'impiegato.

Art. 31.

Il contratto è rescisso di pieno diritto, senza obbligo d'indennizzo a favore dell'impiegato:

a) per qualsiasi condanna passata in giudicato riportata per delitti contro la patria o contro i poteri dello Stato, o contro il buon costume, ovvero per delitto di peculato, concussione, falsità, furto, truffa o appropriazione indebita;

b) per qualsiasi condanna che porti seco l'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici o la vigilanza speciale delle autorità di pubblica sicurezza.

Art. 32.

Il regolamento interno di cui al successivo art. 34 determina provvedimenti disciplinari da adottarsi a carico degli impiegati nei casi nei quali non ricorrono gli estremi per la rescissione del contratto.

Art. 33.

Gli impiegati amministrativi e tecnici sono retribuiti a stipendio annuo nella misura fissata dal Consiglio di amministrazione. La detta misura potrà essere migliorata a determinati periodi di tempo con deliberazione del Consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale, a favore degli impiegati che abbiano prestato lodevole servizio.

Gli stipendi sono pagati a rate mensili posticipate.

Art. 34.

Con regolamento interno approvato dal Consiglio di amministrazione sarà provveduto a disciplinare:

a) le condizioni di ammissione degli impiegati amministrativi e tecnici;

b) le incompatibilità;

c) l'orario normale di ufficio;

d) il trattamento da accordarsi nei casi di assenza per malattia;

e) i congedi annuali;

f) le indennità di viaggio o di missione;

g) la rinnovazione dei contratti di cui all'art. 29 e ogni altro argomento relativo alla posizione degli impiegati e alla regolarità delle loro prestazioni.

TITOLO VIII.

Personale produttore

Art. 35.

Il personale produttore comprende:

a) gli agenti produttori propriamente detti scelti dagli agenti generali, previa autorizzazione del direttore generale;

b) i titolari di uffici postali, autorizzati ai sensi dell'art. 8 del regolamento;

c) i segretari e gli impiegati comunali autorizzati dalla Direzione generale;

d) i notai, i quali possono anche senza preventiva autorizzazione procurare affari all'Istituto.

Art. 36.

I produttori debbono per le loro operazioni essere aggregati alle Agenzie generali nella cui circoscrizione si trovano, e alle quali spetta di liquidare e pagare le provvigioni ad essi dovute sugli affari perfezionati, nella misura stabilita dai capitolati generali e da condizioni speciali di contratto.

Le disposizioni della prima parte del presente articolo non si applicano ai casi di proposte presentate direttamente alla Direzione generale e non per il tramite delle Agenzie.

In base alle distinte dimostrative della produzione annuale perfezionata a cura di ogni agente produttore, il Comitato permanente, su proposta del direttore generale, può aggiudicare ai più attivi una sopraprovvigione o premio, in conformità dell'art. 11 della legge, sul bilancio dell'Istituto.

TITOLO IX.

Riserva matematica, riserva di garanzia, altre riserve

Art. 37.

Alla chiusura di ciascun esercizio finanziario la Direzione generale dell'Istituto provvederà alla valutazione delle riserve matematiche corrispondenti alle polizze delle singole categorie di contratti di assicurazione in vigore alla chiusura dell'esercizio secondo la classificazione che sarà fissata dalla Direzione generale dell'Istituto.

La riserva matematica per ciascuna categoria di contratti di assicurazione sarà calcolata riportando alla data di chiusura di ciascun esercizio le differenze tra i valori di stima degli impegni assunti dall'Istituto colle polizze emesse a favore degli assicurati e gli impegni assunti dagli assicurati per lo svolgimento dei contratti stessi.

La determinazione del valore di stima degli impegni assunti dall'Istituto con le polizze emesse, e in vigore alla chiusura dell'esercizio, sarà fatta sommando il valore attuale degli impegni dell'Istituto verso gli assicurati, il valore attuale delle spese di gestione necessarie per l'amministrazione del portafoglio in vigore, ed il valore attuale delle spese di incasso per la riscossione dei premi futuri.

Il valore di stima degli impegni degli assicurati verso l'Istituto sarà fatto determinando il valore attuale dei premi sufficienti per l'ulteriore svolgimento dei contratti di assicurazione, determinando cioè il valore attuale dei premi puri e delle addizionali per spese di gestione del portafoglio, per spese di incasso dei premi e per ammortamento delle spese di acquisizione.

Il Consiglio di amministrazione determinerà ogni triennio le ipotesi demografiche e finanziarie per la stima sopraindicata, e determinerà pure la misura delle spese di gestione e di incasso, nonchè il piano di ammortamento delle spese di acquisizione.

Art. 38.

L'Istituto presenterà al ministro di agricoltura, industria e commercio ogni triennio in allegato al bilancio tecnico di cui all'art. 12 della legge:

a) il confronto fra le previsioni fatte in base alle ipotesi demografiche adottate per la stima delle riserve e i risultati dell'esperienza;

b) il confronto fra le previsioni di rendimento del patrimonio dell'Istituto destinato a covertura delle riserve matematiche e il reddito netto effettivamente realizzato;

c) il confronto fra le previsioni per spese di gestione del portafoglio e di incasso dei premi e quelle effettivamente sopportate dall'Istituto:

d) il confronto fra l'ammontare della quota annuale di ammortamento delle spese di acquisizione calcolate in base al preventivo piano approvato dal Consiglio di amministrazione all'inizio del triennio e le quote effettivamente ammortizzate, tenuto conto delle decadenze e dei riscatti verificatisi nel triennio.

Art. 39.

L'Istituto costituirà, all'infuori della riserva matematica calcolata col procedimento di cui nell'art. 37, una riserva obbligatoria di garenzia, sufficiente a provvedere, secondo uno schema probabile di variazioni da approvarsi all'inizio di ciascun triennio dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto:

a) ad eventuali scarti sfavorevoli all'Istituto del saggio d'investimento del patrimonio destinato a covertura della riserva matematica;

b) ad eventuali scarti sfavorevoli dell'andamento effettivo dei fenomeni demografici rispetto alle corrispondenti ipotesi scelte per base della stima della riserva matematica.

Art. 40.

L'Istituto costituirà inoltre una riserva straordinaria a integramento della riserva obbligatoria di cui all'articolo precedente.

Tale riserva sarà formata:

a) con un prelevamento non inferiore al 10 0\[0 dell'eventuale differenza fra il reddito netto del patrimonio destinato a covertura della riserva matematica e il rendimento previsto in base al saggio d'interesse scelto per la stima della valutazione della riserva stessa;

b) con un prelevamento non inferiore al 20 0\[0 del beneficio di mortalità in confronto della previsione degli oneri dei singoli esercizi calcolati in base a schemi approvati dal Consiglio di amministrazione all'inizio di ciascun triennio, i quali tengano conto, oltre che dell'età degli assicurati, della durata dei contratti e delle condizioni speciali di andamento del fenomeno demografico prevedibili per le singole categorie di contratti di assicurazione.

Siffatti prelevamenti saranno valutati alla fine di ciascun esercizio e considerati al passivo del bilancio dell'Istituto.

Art. 41.

All'infuori delle riserve sopraindicate l'Istituto, a norma dell'articolo 14 della legge, dovrà costituire inoltre la sua riserva ordinaria col prelevamento del 7 0\[0 dagli utili netti annuali dell'esercizio.

La riserva ordinaria dovrà raggiungere e conservare il limite minimo di cinque milioni di lire. Quando tale limite non sia raggiunto, saranno devoluti alla riserva tutti gli utili risultanti dopo i prelevamenti di cui alle lettere *b)* e *c)* dell'art. 14 della legge.

TITOLO X.

Impieghi del patrimonio

Art. 42.

Gli impieghi delle riserve e di ogni disponibilità dell'Istituto sono deliberati dal Consiglio di amministrazione e gli amministratori il cui voto motivato contrario non risulti dalle relative deliberazioni sono collettivamente e solidalmente responsabili di qualsiasi investimento od impiego di fondi fatto in deroga alle norme dell'art. 15 della legge.

Il Consiglio di amministrazione, su proposta del Comitato permanente, determina le somme da investirsi in titoli a norma della legge, fermo l'obbligo di investire in titoli dello Stato italiano o da esso garantiti almeno una metà della riserva matematica. Delibera inoltre sulla vendita dei titoli.

Il Comitato permanente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione per quanto concerne l'impiego dei fondi in titoli dello Stato italiano o da esso garentiti ovvero la vendita dei titoli stessi e provvede alle relative operazioni d'intesa col Ministero del tesoro.

Art. 43.

L'obbligo di cui nel primo capoverso dell'art. 11 del regolamento, rispetto all'impiego di metà della riserva matematica, è esteso a metà della riserva di garanzia di cui all'art. 39 del presente statuto.

Art. 44.

Ai sensi dell'art. 49 del regolamento, per effetto delle cessioni di portafogli da private imprese di assicurazione all'Istituto, possono essere trasferiti all'Istituto stesso beni che per natura o per entità non corrispondano a quanto dispone l'art. 15 della legge circa l'impiego delle riserve matematiche.

TITOLO XI.

Bilanci

Art. 45.

L'esercizio dell'Istituto comincia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre e per ogni esercizio si compilano un bilancio finanziario e un bilancio tecnico.

Il bilancio finanziario, consuntivo di ciascun esercizio annuale, comprende il bilancio propriamente detto, il conto profitti e perdite e il conto inventario a fine esercizio.

Art. 46.

I titoli e gli immobili sono segnalati in bilancio per il prezzo di acquisto.

Le eventuali differenze rispetto ai prezzi di compenso alla chiusura di ciascun esercizio pei titoli, e rispetto al prezzo desunto da stima alla chiusura di ogni triennio per gli immobili, sono regolate con apposito fondo di riserva per oscillazioni di valori mobiliari ed immobiliari.

A tale fondo devono destinarsi le eventuali plusvalenze.

Art. 47.

Entro la prima quindicina del mese di aprile il Comitato permanente riferisce al Consiglio di amministrazione sui bilanci proposti dal direttore generale. Il Consiglio delibera su di essi entro la seconda quindicina dello stesso mese di aprile.

Art. 48.

I bilanci approvati dal Consiglio di amministrazione e la relativa relazione sono immediatamente dopo, a cura del presidente del Consiglio di amministrazione, comunicati al Collegio dei sindaci.

Il Collegio dei sindaci, entro quindici giorni dalla comunicazione, esamina i bilanci e ne stende la relazione, in conformità a quanto dispone l'art. 12 della legge.

Art. 49.

Il presidente del Consiglio di amministrazione presenta i bilanci finanziario e tecnico, la relazione del Consiglio di amministrazione e la relazione del Collegio dei sindaci al ministro di agricoltura, industria e commercio, nei quindici giorni indicati nell'art. 29 del regolamento.

TITOLO XII.

Disposizioni generali e transitorie

Art. 50.

Quando i premi di assicurazione sono pagati per mezzo di uffici postali, entro il termine utile stabilito dalle norme emanate dall'Istituto, gli assicuranti godono di una riduzione dell'1 per cento sull'importo dei premi netti risultante dalle rispettive polizze.

Di eguale riduzione godono gli impiegati, i salariati, e i pensionati dello Stato che pagano i premi di assicurazione da essi dovuti all'Istituto, mediante delegazioni di pagamento sui loro emolumenti, nei limiti stabiliti dall'art. 26 del regolamento.

Art. 51.

Sono assolutamente vietati gli abbuoni di provvigioni, di tasse e di spese di contratto, a favore degli assicurati. Tale divieto si riferisce anche alle assicurazioni che fossero assunte direttamente dall'apposito ufficio della Direzione generale. Le provvigioni che non fossero corrisposte dall'Istituto sono attribuite al fondo di integrazione di previdenza stabilito dal successivo art. 57.

L'inosservanza del divieto degli abbuoni dà diritto all'Istituto di rescindere le convenzioni in corso con gli agenti e di licenziare gli impiegati che se ne fossero resi colpevoli.

Art. 52.

Gli impiegati amministrativi e tecnici e il personale produttore sono tenuti a serbare il segreto su tutto quanto vegono a conoscere in merito alle trattative e ai rapporti dell'Istituto con altre imprese di assicurazioni e con privati, siano assicurati che intermediari.

Ad essi è altresì assolutamente vietato di comunicare agli agenti delle imposte notizie e dati comunque riferentisi ai contratti di assicurazione dell'Istituto, ivi compresi i contratti stipulati dalle compagnie e imprese di assicurazione, per i quali sia intervenuta la cessione all'Istituto della quota parte del 40 per cento del rischio.

Art. 53.

Il Consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale, può istituire speciali gestioni per il patrimonio immobiliare.

Art. 54.

Il Consiglio di amministrazione determinerà le norme per il servizio di cassa e per la custodia dei titoli con regolamento interno che sarà approvato dal Ministero di agricoltura, industria e commercio di intesa col Ministero del tesoro.

Art. 55.

Tutti gli impiegati amministrativi e tecnici, in qualunque forma assunti, che siano retribuiti a stipendio fisso sono soggetti all'obbligo di stipulare coll'Istituto un contratto di assicurazione per un premio annuo non minore del 10 0[0 dello stipendio di cui godono o godranno. Tale obbligo non si estende agli eventuali aumenti di stipendio che l'impiegato può conseguire dopo raggiunto il 55° anno di età.

I premi saranno riscossi mediante ritenute mensili sugli stipendi con l'abbuono delle spese di acquisizione e col beneficio della riduzione dell'1 0[0 dei premi.

L'assicurazione cui è obbligato l'impiegato deve essere preordinata allo scopo di assicurare a lui, alla scadenza di un termine dall'assunzione in servizio, il pagamento di un determinato capitale o di una determinata rendita (capitale differito o rendita differita), o di assicurare alla famiglia in caso di morte prematura dello impiegato, e all'impiegato stesso in caso di raggiungimento di una determinata età, il pagamento di un capitale (assicurazione mista), convertibile anche in annua rendita.

Verificandosi la rescissione del contratto di lavoro prima che sia decorso un triennio dall'assunzione in servizio, spetta all'impiegato la restituzione dei premi pagati e dei relativi interessi al 3,50 0[0.

Tutte le modalità relative all'assicurazione degli impiegati saranno stabilite dal Comitato permanente, al quale spetta di consentire in casi speciali, in luogo di quelle sopra menzionate, altre forme di assicurazione che siano chieste dagl'interessati.

Art. 56.

Se un impiegato abbia in corso una polizza di assicurazione sulla vita presso un'impresa privata e voglia mantenerla in vigore, continuando nel pagamento dei premi, dovrà tuttavia stipulare con l'Istituto un contratto di assicurazione a norma del precedente articolo, fino a concorrenza dell'eventuale differenza fra la ritenuta

del dieci per cento sullo stipendio e l'ammontare del premio annuo pagato per l'assicurazione stipulata in precedenza.

Art. 57.

È istituito un « Fondo di integrazione di previdenza » a favore di tutto il personale amministrativo e tecnico della Direzione generale e degli uffici locali, retribuito a stipendio fisso, allo scopo di limitare per il detto personale l'onere dei premi di assicurazione stabilito con la prima parte dell'art. 55.

Il detto fondo viene alimentato:

1° coll'importo delle provvigioni di acquisizione che potranno essere risparmiate su affari proposti direttamente alla Direzione generale;

2° con l'importo di un quarto delle multe di cui all'art. 4 della legge, riservato l'altro quarto a favore degli scovritori delle frodi;

3° coi diritti di polizza relativi alle assicurazioni stipulate a favore degli impiegati;

4° e con altri eventuali proventi, secondo le deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 58.

La riserva matematica per i contratti ceduti all'Istituto dalle imprese esercenti nel Regno le assicurazioni sulla durata della vita umana, saranno calcolate per ciascuna categoria di contratti di assicurazione, e per l'insieme dei portafogli ceduti, col procedimento di cui all'art. 37. Il Consiglio di amministrazione delibererà sul piano di ammortamento dei compensi accordati alle compagnie per la cessione dei rispettivi portafogli.

Art. 59.

Al primo bilancio finanziario dell'Istituto, riflettente l'esercizio 1913, saranno allegati i conti delle entrate e delle spese verificatesi fino al 31 dicembre 1912.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro di agricoltura, industria e commercio
NITTI.

Il numero 949 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Con effetto dal 1° gennaio 1914, nel comune di Caraglio (Cuneo) è istituito un ufficio di Agenzia delle imposte dirette e del catasto, con giurisdizione sui Comuni componenti il mandamento omonimo, cioè: Bernezzo, Caraglio, Castelmagno, Montemale di Cuneo, Monterosso Grana, Pradleves, San Pietro Monterosso e Valgrana, che ne formeranno il distretto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 luglio 1913.
VITTORIO EMANUELE.

FACTA.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti RR. decreti:

N. 934

Regio Decreto 12 giugno 1913, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, di concerto con quello di agricoltura, industria e commercio, vengono trasformati in Cassa di prestanze agrarie i Monti frumentari Santa Croce ed Ospedale San Giovanni, Colleverde, Volciano, Villa Lucci, Villa Gizzi, Villa Pulcini, Villa Carmine, Pietà e Grazie, San Giuseppe Cappuccino, SS. Sacramento, Sant'Antonio Abate, tutti di Leonessa, nonchè il locale Monte pecuniario Pietà e Grazie.

Con lo stesso decreto la Cassa anzidetta viene concentrata nella Congregazione di carità del luogo, e se ne approva lo statuto organico.

N. 935

Regio decreto 11 luglio 1913, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, la fondazione « Opera pia Pietro Malenchini », con sede nel comune di Livorno, è eretta in ente morale, sotto l'amministrazione del vescovo *pro tempore*, e ne è approvato lo statuto organico.

N. 936

Regio Decreto 11 luglio 1913, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, il lascito Carlotta Oldani Locatelli di Pizzighettone (Cremona), viene eretto in ente morale e concentrato nella Congregazione di carità, ed è approvato lo statuto organico della nuova istituzione.

N. 938

Regio Decreto 20 luglio 1913, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, l'onere di culto Girolamo Palli gravante il R. orfanotrofio di Siena, è trasformato a favore dei fini di beneficenza propri dell'orfanotrofio medesimo.

N. 941

Regio Decreto 11 luglio 1913, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, la cucina « Malati poveri » in Torino, è eretta in ente morale con amministrazione propria, ed è approvato lo statuto organico relativo.

N. 945

Regio Decreto 11 luglio 1913, col quale, sulla proposta del ministro d'agricoltura, industria e commercio, si riduce il contributo dato all'Erario, dal Consorzio di bonificazione dell'Agro mantovano-reggiano.

N. 957

Regio Decreto 25 luglio 1913, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, viene autorizzato il comune di Barga (provincia di Lucca) a cambiare la denominazione della frazione Castelvecchio di Barga in quella di Castelvecchio-Pascoli.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 31 maggio 1913, n. 595, relativa alla convalidaziane del Nostro decreto 25 luglio 1912, numero 873, che concerne la sostituzione nei corrispondenti ruoli organici degli impiegati civili dipendenti dall'Amministrazione militare inviati in Libia o nell'Egeo, nonchè l'aumento alle tabelle organiche dei personali civili tecnici di artiglieria e del genio del numero di impiegati occorrenti ai servizi dell'aeronautica militare;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È aperto un concorso per titoli ad un posto di primo capotecnico di 1ª classe della specialità di fotogrammetra, pei servizi aeronautici.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso estranei alla Amministrazione militare ed i capitecnici d'artiglieria e genio in servizio.

Art. 3.

Gli aspiranti al concorso devono far pervenire al Ministero le domande di ammissione, redatte su carta da bollo da L. 1, per mezzo dei comandi di distretto militare nel cui territorio risiedono o, se appartenenti all'Amministrazione militare, per mezzo del rispettivo comandante di corpo o capo di servizio. Tali domande dovranno essere presentate entro 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Le domande devono essere corredate dai seguenti documenti:

a) copia autentica dell'atto di nascita debitamente legalizzata, comprovante che il richiedente non ha superato il 28° anno di età.

Tale limite di età non è prescritto per i capitecnici in servizio;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di penalità;

d) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune di abituale residenza del concorrente e debitamente legalizzato;

e) certificato medico rilasciato gratuitamente da un ufficiale medico constatante che il concorrente è di sana e robusta costituzione fisica esente da difetti incompatibili con le funzioni di capotecnico;

f) fotografia del candidato di data recente, da lui firmata, da servire all'accertamento dell'identità personale;

g) titoli comprovanti:

1° la perfetta conoscenza del metodo fotogrammetrico aereo per il rapido rilevamento di estese zone di terreno a mezzo di aerostati frenati e dirigibili;

2° la conoscenza teorico pratica dei moderni procedimenti fotografici attinenti alla fotogrammetrica aerea;

3° la conoscenza teorico pratica di tutti i materiali occorrenti per il rilevamento del terreno con qualsiasi mezzo aereo e del processo fotocollagrafico per la celere riproduzione di piani fotogrammetrici;

h) saranno ritenuti per titoli sufficienti anche le opere già eseguite a scopo artistico e scientifico che diano affidamento non dubbio della capacità del candidato nel disimpegno del proprio impiego per le esigenze militari.

Il concorrente dovrà rilasciare apposita dichiarazione scritta da cui risulti esplicitamente che si assoggetta, se così sarà ritenuto dalla Commissione ad un esperimento pratico della durata non superiore ad un mese.

Art. 4.

I comandanti di distretto, i comandanti di corpo e capi di servizio, appena ricevute le domande, le trasmetteranno sollecitamente al Ministero.

Art. 5.

I documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) ed *f*), del precitato articolo 3 non sono richiesti per i concorrenti che siano capitecnici in servizio.

Art. 6.

Tutte le domande dei concorrenti che siano capitecnici in servizio dovranno essere munite dal parere del capo di corpo o di servizio, circa l'idoneità del concorrente all'impiego di cui trattasi, sia per condotta e qualità personali sia per istruzione.

Art. 7.

L'esame dei titoli per la scelta del candidato sarà fatta da una commissione così composta:

un ufficiale generale — presidente;
tre ufficiali superiori del genio — membri;
un capitano del genio — segretario (senza voto).

Art. 8.

Appena compiuti i suoi lavori la commissione ne riferirà al Ministero, il quale, riconosciuta la regolarità del concorso, farà luogo agli opportuni provvedimenti.

Il predetto Nostro ministro è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 26 giugno 1913.

VITTORIO EMANUELE.

SPINGARDI.

MINISTERO DELL'INTERNO

Disposizioni nel personale dipendente:

Direzione generale delle carceri e dei riformatori.

Con R. decreto del 5 giugno 1913:

Pugnetti Mariano, segretario di 1ª classe, è, a sua domanda, collocato a riposo per motivi di salute, a decorrere dal 1° luglio 1913.

Con R. decreto del 14 luglio 1913:

Piazza rag. Eugenio — Di Franco dott. Beniamino, vice direttori di 1ª classe, sono nominati direttori di 4ª classe, con l'annuo stipendio di L. 4500, a decorrere dal 16 luglio 1913.

Tucci dott. Alberto — Giovinazzo dott. Nicodemo, alunni, sono nominati segretari di 3ª classe, con l'annuo stipendio di L. 2000, a decorrere dal 16 luglio 1913.

Pallini dott. Ruggero, già segretario di 2ª classe, è riammesso in servizio, a decorrere dal 16 luglio 1913.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

AVVISO.

Il giorno 13 agosto 1913, in Castino, provincia di Cuneo e in Villa Saviola, provincia di Mantova, sono state attivate al servizio pubblico ricevitorie telegrafiche di 1ª classe con orario limitato di giorno.

Roma, 16 agosto 1913.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

Smarrimento di ricevuta (2ª pubblicazione).

Il signor Filesi Pietro fu Alessandro, ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 3016 ordinale, n. 33459 di protocollo e n. 464759 di posizione, statagli rilasciata dalla Direzione generale del debito pubblico in data 5 febbraio 1913, in seguito alla presentazione di certificato della rendita di L. 7, consolidato 3,50 0[0, con decorrenza dal 1° gennaio 1913.

Ai termini dell'art. 230 del vigente regolamento generale sul debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato al signor Filesi suddetto, il nuovo titolo proveniente dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 4 agosto 1913.

Il direttore generale
GARBAZZI.

Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 18 agosto 1913, in L. 102,58.

Il prezzo del cambio che applicheranno le dogane nella settimana dal giorno 18 al giorno 24 agosto 1913 per daziati non superiori a lire 100, pagabili in biglietti, è fissato in L. 102.60.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (Divisione portafoglio).

16 agosto 1913.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl'interessi maturati a tutt'oggi
3.50 % *netto*	97.98 86	96 23 86	97.54 16
3.50 % *netto* (1902)	97.65 62	95.90 62	97 20 92
3 % *lordo* ...	65.58 33	64.38 33	64 67 80

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Se è nell'intento delle grandi Potenze europee di fare rispettare ed osservare il trattato di Londra, la situazione balcanica può dirsi peggiorata come non lo fu mai finora. Infatti la Turchia ha risposto con un rifiuto all'invito delle Potenze di rientrare entro i confini Enos-Midia e non solo, ma la sua marcia progredisce tuttora fino ad invadere i confini della vecchia Bulgaria.

Le Potenze nel loro passo verso la Porta hanno minacciato di abbandonare la Turchia nel campo economico; ma la minaccia non ha fatto nessun effetto.

Secondo notizie provenienti da Berlino, Muktar pascià ivi ambasciatore turco, in un'intervista avrebbe detto che la Turchia considera la minaccia finanziaria delle Potenze men che niente, potendo questa tutto al più danneggiare i creditori della Turchia ma non la Turchia. Muktar pascià avrebbe soggiunto che la Turchia è pronta a dichiarare la guerra alla Bulgaria ed anche ad altra potenza che alla Bulgaria si alleasse piuttosto che evacuare Adrianopoli ed i territori nuovamente occupati. Donde la conseguenza che se le Potenze

europee esigono il rispetto al trattato di Londra non potranno diversamente ottenerlo che con la guerra.

Frattanto, sull'avanzata dei turchi nei territori bulgari si hanno questi dispacci:

Vienna, 16. — La *Südslavische Correspondenz* ha da Costantinopoli:

Le truppe turche di tutte le armi hanno oltrepassato la Maritza e avanzano verso la frontiera bulgara meridionale.

La cavalleria turca che costituisce l'avanguardia, seguita da grandi masse di fanteria, con un forte parco di artiglieria, si trovava già ieri a 40 chilometri al di là della Maritza.

Da fonte turca bene informata si dice che le truppe turche continuano la loro avanzata lentamente.

Enver bey dirigerebbe l'avanzata, che sarebbe stata preparata militarmente da settimane.

L'avanzata dell'esercito verso la Bulgaria meridionale avviene dietro la pressione degli elementi radicali, del Comitato « Unione e Progresso » e del corpo degli ufficiali, i quali spingerebbero l'esercito turco ad occupare la Bulgaria meridionale per costringere il Governo di Sofia a cedere Adrianopoli.

Costantinopoli, 17. — L'occupazione di Ortakeui, a 40 km. ad ovest di Adrianopoli, è confermata da una lettera da questa città al *Tanin.*

Al momento della occupazione un ufficiale e 75 soldati bulgari sono stati fatti prigionieri. Due *comitadjis* bulgari e alcuni altri bulgari sono stati arrestati.

***

La Bulgaria si trova in un bivio crudele, perocchè deve disarmare per effetto del trattato di Bucarest e dovrebbe muovere alla difesa dei suoi confini contro i turchi. In questo stato di cose la Bulgaria si è rivolta alle potenze europee con una nota di cui riferisce il seguente dispaccio da Sofia, 17:

Il Governo ha trasmesso alle Legazioni delle grandi potenze una Nota la quale l'informa che col pretesto di proteggere le popolazioni nei territori sgombrati dall'esercito ellenico, le truppe turche, dopo avere occupato Mustafà Pascià, Demotika e Soflou, hanno raggiunto Kuciukavak a 70 chilometri più ad ovest della Maritza e si dirigono verso Kirdjiali e Gumudjina.

La Nota fa osservare che il fatto dell'occupazione da parte delle truppe turche di tali territori anche prima che le truppe bulgare ne abbiano ripreso possesso, dimostra chiaramente quanto il motivo invocato dalla Porta non corrisponda ai fatti.

Il Governo, per attestare alle potenze la veridicità delle sue affermazioni e la sua assoluta buona fede, nonchè per tagliar corto a ogni possibilità di nuove accuse, propone che la rioccupazione dei territori in questione abbia luogo in presenza di addetti militari, i quali potranno rimanervi a lungo quanto essi lo credano utile. Siccome il trattato di Bukarest fa obbligo alla Bulgaria di smobilizzare il suo esercito, sarebbe una suprema iniquità permettere ai turchi d'infrangere impunemente una delle disposizioni fondamentali del trattato di Londra e lasciarli violare i territori di uno Stato che ha ora deposto le armi.

La nota conclude dichiarando che il Governo bulgaro è convinto che le grandi potenze avranno a cuore di opporsi con i mezzi più adatti alla presenza delle truppe ottomane oltre la linea Midia-Enos e alla loro nuova avanzata, la quale in seguito al pericolo di scontri con le truppe bulgare, può suscitare nuovi incidenti e rischiare di creare uno stato di cose che per se stesso e per le sue nuove e gravi ripercussioni, può rendere anche più difficile l'opera di giustizia e di pace che le potenze hanno intrapreso.

La gravità attuale della situazione sarà certo presa in considerazione delle potenze, a meno che, dice il *Rietch* di Pietroburgo, queste siano indifferenti allo smembramento della Bulgaria ed alla violazione del trattato di Londra.

Per ciò che riguarda la nota divergenza russo-francese intorno a Cavalla si hanno da Pietroburgo, 16, le seguenti informazioni:

Il *Rietch* dice che le notizie secondo cui la Russia avrebbe mutato il suo punto di vista riguardo alla questione di Cavalla sono prive di ogni fondamento. Il ministro russo a Bucarest ha dichiarato al presidente del Consiglio Majorescu che la Russia si riserva la libertà di azione circa la parte del trattato di pace che riguarda Cavalla e ciò sia da sola, sia insieme alle altre potenze. Misure pratiche a questo riguardo non furono prese e difficilmente si può prevedere che cosa intraprenderà il Governo russo. In ogni caso la Russia affretterà l'iniziativa da parte delle grandi potenze.

*** Secondo una informazione da fonte diplomatica estera del giornale *Rietch* tra i Governi francesi e russo si è addivenuti ad un compromesso secondo il quale la Russia si dichiara disposta a non sollevare da sola la questione di Cavalla. Nel caso però che da una parte e dall'altra la questione venisse posta all'ordine del giorno, la Francia non si opporrà ad una soluzione favorevole per la Bulgaria.

***

Le potenze hanno compiuto l'ultimo passo per l'evacuazione da parte dei serbi dal territorio albanese.

In proposito si telegrafa da Belgrado, 17:

I rappresentanti delle grandi potenze hanno consegnato, nel pomeriggio, al presidente del Consiglio Pasic, la Nota collettiva relativa allo sgombro definitivo dell'Albania da parte delle truppe serbe ed alla protezione delle minoranze in Serbia.

DALLA LIBIA

Bengasi, 16. — Si ha da Derna che una carovana di indigeni è stata attaccata nelle vicinanze di Ain Mara.

Reparti accorsi affrontarono i predoni, catturandone quattro e ricuperando il carico.

Si sono presentati dodici capi e notabili della zona orientale a fare atto di sottomissione e a chiedere protezione.

CRONACA ITALIANA

Ricorrendo oggi l' onomastico di S. M. la Regina Elena, Roma ha dato per la lieta ricorrenza il suo tributo d'omaggio alla Augusta Signora, interpretando così il sentimento d'ogni cuore italiano.

Sulle torri del Campidoglio e delle Milizie per cura del Municipio sventola la bandiera nazionale e quella del Comune dalla loggia del palazzo senatorio. Tutti gli edifizi comunali e governativi, le residenze delle ambasciate, delle legazioni e dei consolati, nonchè gran numero di abitazioni private hanno issato la bandiera.

Questa sera la torre e i palazzi capitolini saranno illuminati: così pure gli edifizi pubblici.

Le guardie municipali e i vigili indossano l'alta uniforme.

Sulle pubbliche principali piazze questa sera avranno luogo concerti.

Numerosi telegrammi furono inviati alla Casa della Augusta Signora.

Un omaggio a S. M. il Re. — Nel pomeriggio di ieri, ad Albissola marina, venne solennemente scoperto un busto di S. M. il Re, nel locale campo di tiro a segno, presente S. E. il sottosegretario di Stato per le poste e i telegrafi, Battaglieri, giunto alle 17, e ricevuto dal prefetto, senatore Salvarezza, dagli onorevoli Astengo e Paniè, dal sottoprefetto, dal procuratore del Re, dal presidente del tribunale, dal presidente della Camera di commercio, dal colonnello comandante il presidio, e dall'avv. Rosso, presidente della Società albissolese del tiro a segno nazionale.

Dopo le presentazioni l'on. sottosegretario di Stato, accompagnato dalle autorità, proseguì in automobile verso il poligono di tiro.

Il presidente della Società del tiro a segno salutò S. E. il sottosegretario, fra vivi applausi. Questi cessati, S. E. Battaglieri pronunziò il discorso inaugurale, spesso interrotto da entusiastici applausi e salutato infine da una triplice ovazione.

Si scoprì quindi il busto dell'augusto Sovrano.

Il busto, dovuto allo scultore Brianzi, milanese, destò viva ammirazione.

La folla immensa applaudì entusiasticamente, mentre la musica dell'89° fanteria eseguiva l'inno Reale.

S. M. il Re era rappresentato dal generale Masi, S. M. la Regina Madre dal senatore Salvarezza, S. E. il ministro della guerra dal generale Ricci, S. E. il ministro della marina dall'ammiraglio Manfredi.

Erano inoltre presenti numerose rappresentanze militari e civili, ed associazioni operaie e sportive, ecc.

Davanti ad Albissola stavano ancorate la corazzata *Sicilia* e due torpediniere, inviate in occasione della patriottica cerimonia, la quale è riuscita solenne, indimenticabile.

Alla sera la società promotrice dell'inaugurazione offrì un banchetto alle autorità e alle rappresentanze.

S. E. Bergamasco. — Visitando l'altrieri il suo collegio elettorale l'on. sottosegretario di Stato per il Ministero della marina, ha partecipato a Ricorvo ad un grande convegno di società operaie.

Si inaugurava la bandiera di un nuovo sodalizio e, traendo occasione da ciò, fu fatta all'on. Bergamasco da tutti i convenuti, una calorosa dimostrazione di costante simpatia.

L'on. Bergamasco, festeggiatissimo per tutto il giorno, ripartì la sera per Varese.

Le Esposizioni verdiane. — A Parma, oggi con l'intervento delle LL. EE. il ministro dell'agricoltura, Nitti, del presidente del Senato, Manfredi, della rappresentanza della Camera, composta del vice presidente, on. Cappelli, del questore, on. Podestà, dei segretari, onorevoli De Amicis, Baslini, Del Balzo, e del direttore degli uffici di questura della Camera, comm. Nuvoloni, si sono inaugurate le interessanti Esposizioni verdiane, parte significante e indovinata delle feste nazionali per il centenario della nascita del grande maestro.

Gran folla è giunta dal pomeriggio di ieri nella storica città, tutta festante e imbandierata.

Daremo domani, stante l'ora tarda d'oggi, il resoconto delle geniali feste esaltanti il genio del Cigno di Busseto.

Italia e Albania. — Bey Sureya, da Napoli, ha inviato a S. E. il ministro degli esteri, marchese di San Giuliano, il seguente dispaccio: « Mentre tutti gli albanesi sono felici e riconoscenti degli sforzi generosi dell'Italia per la loro libertà, considero un dovere di riconoscenza di ringraziare e felicitare V. E. per il trionfo della tesi italiana riguardo alla frontiera meridionale dell'Albania.

*** Il Comitato albanese di Egitto ha inviato da Alessandria il telegramma seguente a S. E. di San Giuliano.

Profondamente ed eternamente riconoscenti per l'appoggio dato alla causa albanese, Vi preghiamo gradire le felicitazioni per il felice coronamento dei Vostri nobili sforzi, e gridiamo di tutto cuore « Viva la nazione italiana, sorella ed amica, viva il Re ».

Inaugurazione. — A Livorno, iermattina, alla presenza del prefetto comm. Adami-Rossi e delle autorità civili e militari, è stato inaugurato il nuovo acquedotto che alimenta la città con grandissima quantità d'acqua.

Pronunziò un applaudito discorso il sindaco Targioni-Tozzetti.

Sulla piazza Vittorio Emanuele assisteva molta folla che applaudì al getto dell'acqua.

Scoppio mortale. — Ieri, alle 17, a Terracina, nei locali dell'ex reclusorio è scoppiato improvvisamente un deposito provvisorio e non autorizzato di fuochi artificiali in allestimento per i festeggiamenti che dovevano aver luogo la sera.

Lo scoppio fece saltare parte del fabbricato soprastante, travolgendo due donne, una delle quali ventenne, che rimasero uccise. Altre sette persone rimasero ferite in parte gravemente, ma nessuna è in pericolo di vita.

Dalle macerie furono estratti i cadaveri delle due vittime.

Le autorità accorsero subito sul luogo del disastro.

Marina militare. — Le RR. navi-scuola mozzi *Miseno* e *Palinuro* sono partite da Barcellona, la prima per Golfo Yères e la seconda per Golfo Juan.

L'*Etna*, con a bordo gli allievi dell'Accademia navale del vecchio ordinamento, è giunta a Sorrento, ove si tratterrà due giorni.

La salute è ottima a bordo.

Marina mercantile. — Il *Principessa Mafalda*, del Lloyd italiano, ha transitato da Capo Spartel per Genova.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

ATENE, 16. — Il Re ha telegrafato che ritornerà ad Atene lunedì

Il Governo ha elaborato il programma del ricevimento che gli sarà fatto.

Il Sovrano, proveniente da Salonicco con tutta la flotta, arriverà al Falero alle 4 e sbarcherà alle 5.

Il Consiglio dei ministri e le altre autorità lo attenderanno allo sbarco.

Il Re salirà in una vettura alla *daumont* e, seguito dal suo stato maggiore, si recherà direttamente alla cattedrale per assistere ad un *Te Deum*.

Lungo tutto il percorso del corteo reale si troveranno trofei di cannoni turchi e bulgari e piramidi di armi. I preparativi per il ricevimento vengono attivamente eseguiti. Già sono giunti numerosi forestieri.

La smobilizzazione sarà ordinata dopo il ritorno del Re e del presidente del Consiglio Venizelos e sarà seguita da una parziale moratoria.

WINNIPEG, 16. — In parecchi distretti del nord-ovest i raccolti sono stati distrutti da un furioso uragano che ha devastato il paese su una larghezza di 100 miglia e su una lunghezza di 700 miglia.

SOFIA, 16. — In occasione dell'anniversario dell'avvento al trono di Re Ferdinando, dopo la sfilata delle truppe è stato cantato nella cattedrale un solenne *Te Deum*, alla presenza della famiglia reale dei membri del Governo, del corpo diplomatico, degli ufficiali della guarnigione, degli ex ministri e delle notabilità. Il pubblico era numerosissimo.

La cerimonia si è svolta tra una intensa emozione.

La folla gremiva la piazza della cattedrale.

Lungo il percorso il Re, il principe ereditario e il generalissimo Dimitrieff sono stati calorosamente acclamati.

BELGRADO, 16. — All'arrivo dei presidenti del Consiglio serbo, greco e montenegrino, il sindaco di Belgrado, salito a bordo del *Serbia*, dette il benvenuto ai ministri.

Pasic rispose con un discorso vivamente applaudito.

Una giovanetta gli presentò un mazzo di fiori.

La colonia ellenica offerse un mazzo di fiori a Venizelos, che pronunciò un discorso, frequentemente interrotto da vivissimi applausi.

Vukotic pronunciò egli pure un discorso, in cui, fra vivissimi applausi, proclamò l'assoluta indissolubi ità dell'unione e della fratellanza fra montenegrini e serbi.

Il Re ricevette il presidente del Consiglio greco Venizelos.

WINNIPEG, 16. — I rapporti testè ricevuti sui danni provocati dagli ultimi uragani scatenatisi nelle provincie occidentali del Canadà, modificano le informazioni date da principio.

Quantunque le piantagioni siano state danneggiate in numerosi distretti, in complesso, lo stato delle colture prova che esse hanno tratto giovamento dalle pioggie, che hanno accompagnato gli uragani.

MADRID, 16. — Telegrafano da Ceuta che numerosi gruppi indigeni hanno attaccato ieri mattina una sezione incaricata di approvvigionare la posizione situata a Condesa, nei dintorni di Ceuta. Parecchi soldati sono stati uccisi ed un tenente ed un sergente feriti.

Il nemico ha ripiegato sulla strada di Tetuan ed ha attaccato le forze di cavalleria che vi facevano servizio di pattuglia.

Da Ceuta è partita subito una colonna per proteggere le forze attaccate che si mantenevano sulla difensiva.

Il nemico era assai numeroso.

Si è impegnato un combattimento su tutta la linea e il nemico è stato alla fine respinto.

La colonna è rientrata a Ceuta al cader del giorno.

I morti ed i feriti sono stati condotti su un rimorchiatore.

MADRID, 16. — Dispacci ufficiali annunziano che nel combattimento di Condesa le perdite spagnuole sono di 5 soldati morti, un tenente gravemente ferito e 15 soldati feriti.

ISCHL, 16. — Il ministro degli esteri conte Berchtold sarà ricevuto in udienza dall'Imperatore domattina alle 11.

VIENNA, 16. — La *Wiener Abendpost*, in occasione dell'imminente compleanno dell'Imperatore Francesco Giuseppe, pubblica un articolo, nel quale rileva la cura particolare dell'Imperatore per l'opportuno aumento della potente forza armata della monarchia, che è indispensabile per la protezione delle opere di pace.

Gli sforzi dell'Imperatore furono sempre diretti allo scopo di assicurare e mantenere la pace ed egli, in unione con gli altri suoi alleati, riuscì, nonostante parecchie difficoltà, a mantenere sempre durante i decenni scorsi, ricchi di avvenimenti, questo bene prezioso.

Perciò i popoli dell'Austria-Ungheria con tutto il mondo civile venerano nell'Imperatore il potente paladino della pace.

DIEDENHOFEN, 16. — In occasione del centenario del reggimento degli ussari « Re Umberto I » vi è stata una rivista alla quale hanno assistito l'ambasciatore d'Italia a Berlino, comm. Bellati e l'addetto militare italiano colonnello conte Calderari di Palazzolo.

COSTANTINOPOLI, 16. — Il valì di Aidin segnala al gran visir che un grande comizio ha approvato una mozione, che domanda il *mantenimento* di Adrianopoli sotto la dominazione turca.

I dimostranti hanno assicurato il Governo dell'appoggio di tutti gli abitanti del vilayet senza distinzione di razza o di religione.

SOFIA, 17. — L'*Agenzia telegrafica bulgara* comunica:

Informazioni dal quartiere generale recano che gli avamposti turchi sono continuamente rinforzati.

A Mustafà pascià si trovano attualmente tre reggimenti. I soldati turchi tirano senza motivo contro gli avamposti bulgari.

Truppe considerevoli sono raccolte fra Adrianopoli e Ortakeui.

I turchi costringono la popolazione turca di Adrianopoli e dei dintorni ad emigrare verso il sud e mietono i campi, i cui proprietari sono fuggiti, per portarne i covoni ad Adrianopoli.

SOFIA, 17. — L'Imperatore di Russia ha diretto al Re di Bulgaria, in occasione dell'anniversario del suo avvento al trono, un telegramma di cordiale felicitazione.

COSTANTINOPOLI, 17. — Circa la notizia secondo la quale i turchi si avvicinerebbero a Gumuldjina e circa la voce della imminenza di un passo delle potenze per impegnare la Turchia a non oltrepassare la Maritza, un alto personaggio del Ministero degli esteri ha dichiarato che la Porta non ha mai dato alle sue truppe l'ordine di avanzarsi verso Gumuldjina e che ha fermamente deciso di non oltrepassare la Maritza. Se le truppe hanno oltrepassato questo fiume o se esse lo oltrepassassero, per proteggere la popolazione, tornerebbero subito indietro.

La Porta darà incarico ai suoi ambasciatori di fare alle potenze una dichiarazione in questo senso.

Si fa notare a tale proposito che è stato ufficialmente pubblicato un indirizzo delle popolazioni che chiedono l'occupazione di quelle località da parte delle truppe turche.

ZURIGO, 17. — I funerali di Bebel sono stati celebrati oggi.

Il tempo era splendido.

Ieri e stamane parecchie migliaia di persone hanno ancora sfilato davanti al feretro, che a mezzogiorno è stato trasportato dalla Casa del popolo al domicilio della signora Simon, figlia del defunto.

Alle 2 un imponente corteo si è mosso dalla casa Simon, al suono di marcie funebri, eseguite da parecchi corpi di musiche e di tamburi.

Il corteo era aperto da 300 persone che recavano corone e da due carri ricolmi pure di corone.

Sul carro funebre erano deposte soltanto alcune corone, tra le quali una del gruppo socialista del Reichstag ed una del municipio di Zurigo.

Seguivano il carro funebre 14 vetture nelle quali si trovavano i parenti ed amici di Bebel.

Poscia venivano le delegazioni svizzere e straniere, tra cui una italiana, il Comitato del partito socialista tedesco quasi al completo, numerosi delegati del gruppo socialista del Reichstag, una rappresentanza del gruppo socialista del Parlamento svizzero e le associazioni socialiste svizzere con 250 bandiere.

Lo sfilamento ha durato 40 minuti.

Alle 3 il corteo è giunto al cimitero centrale, ove non sono entrati che i parenti e gli amici del defunto, come pure le rappresentanze della stampa, mentre il resto del corteo si recava nel prato della Casa del popolo.

ATENE, 17. — La stampa commenta in vario senso la decisione dell'ultima adunanza della Conferenza degli ambasciatori di Londra.

L'*Emros* critica sir E. Grey, per non essersi curato che del mantenimento della pace europea, senza tener conto dei diritti dell'ellenismo.

CETTIGNE, 17. — Il Montenegro ha ordinato la smobilizzazione, le truppe montenegrine che si trovano in Macedonia hanno cominciato ad effettuare il loro ritorno.

TANGERI, 17. — Le notizie giunte circa il combattimento di ieri dicono che il generale Silvestre con truppe spagnuole e contingenti ausiliari si è impadronito della gola della Montagna Rossa cacciando i partigiani di El Raisuli e occupando questo punto importante.

Il califfa di El Raisuli sarebbe stato ucciso.

ISCHL, 17. — Durante l'udienza di stamane da parte dell'Imperatore il conte di Berchtold ha fatto al Sovrano una relazione degli affari in corso. L'udienza è durata un'ora e mezzo.

BERLINO, 17. — La *Norddeutsche Allgemeine Zeitung* nella sua rivista settimanale scrive: La Conferenza degli ambasciatori di Londra ha per il momento esaurito il suo compito dando la migliore soluzione attualmente possibile alla questione delle isole e a quella della frontiera albanese.

Nella importante esposizione fatta da sir E. Grey alla Camera dei comuni, i lavori della Conferenza hanno trovato una eco molto notevole.

L'uomo di Stato britannico, nella sua qualità di presidente della Conferenza, ha ricevuto i ringraziamenti dell'Europa.

Se, come giustizia vuole, si giudica il valore di quella assemblea da quanto essa ha risparmiato all'Europa, i ringraziamenti non debbono essere scarsi.

La Germania, volgendo indietro lo sguardo, può chiamarsi soddisfatta di avere collaborato alla organizzazione della Conferenza e di avere, durante i suoi lavori, contribuito con la sua attitudine conciliante e raggiungere parecchi risultati e, tra gli altri, quelli che non sono senza valore i suoi alleati. È lecito esprimere la speranza che la buona volontà e il desiderio d'armonia constatati a Londra continueranno.

COSTANTINOPOLI, 18. — Il comandante delle truppe greche a Dedeagatch ha informato il generalissimo Izzet pascià che avrebbe presto sgombrato Dedeagath e i dintorni.

La popolazione ha rifiutato di accettare la dominazione bulgara. Il comandante ha invitato i turchi a rioccupare la regione. Egli ha aggiunto che darà l'avviso dello sgombero da parte sua, in tempo debito, di modo che i turchi possano occupare il territorio poco dopo lo sgombero delle truppe greche.

Il Governo ottomano non ha dato alcuna disposizione a questo riguardo; si assicura tuttavia che inclinerebbe a inviare piccoli distaccamenti per occupare provvisoriamente la regione allo scopo di mantenere l'ordine fino all'arrivo delle autorità bulgare.

SOFIA, 18. — Il Consiglio dei ministri ha sanzionato il trattato di Bucarest.

Anche il Governo rumeno ha ratificato il trattato.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del Regio Osservatorio del Collegio romano

17 agosto 1913.

L'altezza della stazione è di metri	50.60
Il barometro a 0°, in millimetri e al mare	762 3
Termometro centigrado al nord	24.6
Tensione del vapore, in mm.	8.86
Umidità relativa, in centesimi	69
Vento, direzione	NW
Velocità in km.	3
Stato del cielo	sereno
Temperatura massima, nelle 24 ore	26.3
Temperatura minima, id.	14 0
Pioggia in mm	—

17 agosto 1913.

In Europa: pressione massima di 773 sulla Russia settentrionale, minima di 752 sulle coste del Baltico.

In Italia nelle 24 ore: barometro ovunque aumentato specialmente sul versante Adriatico intorno a 3 mm.; temperatura in prevalenza diminuita; cielo sereno al nord e all'estremo sud, vario altrove con pioggerelle e temporali. Sulle coste tirreniche venti forti del terzo quadrante. Tirreno qua e là mosso.

Barometro di 761 sulle regioni meridionali e Sardegna intorno a 762 altrove.

Probabilità: venti settentrionali al nord piuttosto moderati, altrove per lo più meridionali moderati. Cielo prevalentemente sereno nel pomeriggio; nella notte e mattino nuvoloso con qualche pioggerella sull'alto versante Adriatico, tirrenico e Veneto. Mare Tirreno mosso. Temperatura al sud in aumento. Elevate pressioni a NW dell'Europa.

BOLLETTINO METEORICO
dell'ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 17 agosto 1913.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedente nelle 24 ore massima	minima
Porto Maurizio	3/4 coperto	mosso	22 4	19 6
Sanremo			—	—
Genova	1/2 coperto	q. calmo	26 1	19 9
Spezia	sereno	calmo	23 6	14 9
Cuneo	sereno	—	25 0	14 2
Torino	1/4 coperto	—	22 5	12 8
Alessandria	—		—	—
Novara	—		—	—
Domodossola	sereno		25 6	9 7
Pavia	sereno		26 0	11 7
Milano	sereno		23 9	15 1
Como	sereno		26 2	16 5
Sondrio	—		—	—
Bergamo	sereno		24 0	14 5
Brescia	1/4 coperto		24 7	15 8
Cremona	sereno		26 6	14 4
Mantova	sereno		26 6	15 0
Verona	sereno		26 6	14 3
Belluno	sereno		20 7	12 7
Udine	3/4 coperto		23 2	13 5
Treviso	3/4 coperto		22 4	12 0
Vicenza	sereno		23 7	14 4
Venezia	sereno	calmo	22 3	15 3
Padova	sereno	—	23 2	14 2
Rovigo	sereno		24 6	14 4
Piacenza	sereno		23 9	13 0
Parma	sereno		24 7	15 0
Reggio Emilia	sereno		24 0	14 6
Modena	sereno		23 5	14 4
Ferrara	sereno		24 1	15 0
Bologna	sereno	—	22 9	17 0
Ravenna	—		—	—
Forlì	sereno	—	21 8	14 0
Pesaro	sereno	grosso	24 0	15 9
Ancona	sereno	calmo	22 9	11 1
Urbino	sereno	—	19 0	11 3
Macerata	sereno	—	22 2	13 5
Ascoli Piceno	sereno		23 3	13 2
Perugia	sereno		22 5	16 0
Camerino	—		—	—
Lucca	sereno	—	24 6	12 9
Pisa	sereno	—	26 1	10 8
Livorno	sereno	calmo	26 8	14 0
Firenze	sereno		24 6	12 6
Arezzo	—		—	—
Siena	1/4 coperto		23 1	12 2
Grosseto	sereno		27 4	12 0
Roma	sereno		26 8	14 0
Teramo	sereno		23 8	10 5
Chieti	sereno		22 0	11 0
Aquila	sereno		23 6	9 2
Agnone	sereno		21 1	9 5
Foggia	3/4 coperto	—	26 5	12 9
Bari	1/4 coperto	mosso	24 2	17 8
Lecce	coperto		25 0	17 4
Caserta	sereno		27 5	15 7
Napoli	sereno	mosso	24 8	15 7
Benevento	1/4 coperto		26 0	13 4
Avellino	1/4 coperto		23 0	13 6
Mileto	sereno		27 8	13 3
Potenza	sereno		21 9	11 8
Cosenza	—		—	—
Tiriolo	sereno		27 7	13 0
Reggio Calabria	—	—	—	—
Trapani	1/2 coperto	mosso	27 6	19 0
Palermo	/4 coperto	calmo	27 6	18 6
Porto Empedocle	sereno	calmo	24 0	18 5
Caltanissetta	coperto	—	26 7	19 0
Messina	sereno	calmo	24 5	19 5
Catania	sereno	calmo	26 7	19 1
Siracusa	—		—	—
Cagliari	sereno	calmo	28 0	16 0
Sassari	sereno	—	24 9	17 0

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*